

Roma Capitale

Nota di Pietro Barrera per la riunione del gruppo di lavoro ASTRID - 4 giugno 2008

Non perdere di vista cinque obiettivi (ed una condizione):

1. l'interesse nazionale (e internazionale) all'efficienza della Capitale
2. l'interesse delle comunità locali ad un efficiente "governo di area vasta"
3. il diritto/interesse delle comunità locali al "governo di prossimità"
4. la semplificazione dei procedimenti amministrativi, a fronte della inevitabile complessità/complicazione del contesto romano
5. il contenimento/riduzione dei "costi istituzionali" ("costi della politica"), e al tempo stesso la sostenibilità finanziaria della Capitale e del governo di area vasta
6. la condizione di "legittimità sostanziale" della legge ex art.114.3 Cost. è il vincolo teleologico con la "capitalità": insomma, in tanto Roma può avere regole, funzioni, risorse e poteri differenziati rispetto ad altre città (metropolitane?) in quanto ciò sia funzionale al migliore esercizio dei compiti "speciali" di Roma, come Capitale della Repubblica, centro della cattolicità, sede di istituzioni internazionali, ecc.

Ne conseguono:

1. il riconoscimento della "funzione statale" della Capitale, risolvibile in molti modi: con "istituzioni (regole) di armonizzazione" dei diversi livelli istituzionali (modello 396/1990), con un ruolo preminente del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'attribuzione al Sindaco di compiti e poteri, in quanto "ufficiale del governo"
2. la necessità di forme/regole/istituzioni di *governance* di area vasta: insomma, non può bastare la "secessione di Roma" (la provincia ciambella), se non si individuano sedi e forme per governare la pianificazione territoriale, la mobilità, i grandi servizi a rete, il sistema delle infrastrutture trasportistiche, energetiche e produttive, ecc. (dunque, o città metropolitana "vasta", o "modello alto adige", con due enti associati con competenze condivise)
3. la necessità di risolvere la "strutturale ambiguità" dei Municipi romani, e di non deprimere le identità locali radicate negli altri Comuni (valorizzando il principio di differenziazione; ma come tenere nel giusto conto il principio di adeguatezza? mantenere alcune forme associative intercomunali? prevederle *ex lege* in alcuni "poli"?)
4. l'intervento mirato, con la "legge dello Stato" ex art.114.3, sui nodi critici del processo decisionale: si può "legiferare nel merito", o rinviare ad un'autonoma potestà normativa "derogatoria"
5. la necessità di intervenire, soprattutto, nella piena attribuzione di funzioni amministrative (locali – provinciali e comunali – ma anche regionali e statali)
6. l'opportunità di superare i costi delle superfetazioni istituzionali (Provincia e Comune capoluogo, uffici periferici delle amministrazioni statali, comunità montane e unioni di comuni, distretti socio-sanitari, patti territoriali, prusst, consorzi, ecc.), ma al tempo stesso la necessità di individuare forme limpide di "corresponsabilizzazione nazionale" ai costi della Capitale (art.119.5) e di sostenibilità finanziaria della amministrazione di area vasta